



COMUNE DI CASTELLETTO d'ORBA

Provincia di Alessandria

NOVITA' IMU INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2021

La Nuova IMU non presenta novità particolari rispetto al 2020.

Versamento

Va a regime la gestione delle rate per semestre quindi un immobile presente e/o posseduto da marzo si paga per 4 mesi in acconto e per 6 mesi a saldo, resta invariato il calcolo delle rate se l'immobile è posseduto per i 12 mesi dell'anno (1° rata 50% del dovuto dell'anno 2020- 2° rata conguaglio)

Scadenze: 1° rata 16 giugno – 2° 16 dicembre – rata unica 16 giugno

Aliquote IMU :		
Altri fabbricati	10,60/1000	codice 3918
Aree edificabili	10,60/1000	codice 3916
Fabbricati gruppo "D"	9,60/1000	(7,60/1000 codice 3925 - 2,00/1000 cod. 3930
Abitazione principale	4,00/1000	codice 3912 - solo per i fabbricati di cat. A1- A8-A9 con detrazione di €. 200,00
Immobili locati a canone concordato	7,95/1000	codice 3918
CODICE CATASTALE DEL COMUNE :	C158	

Dichiarazione

Il termine della dichiarazione - 30 giugno dell'anno successivo

Agevolazioni e le riduzioni

Sono confermate le agevolazioni e le riduzioni previste nell'anno 2020; Il mese di acquisto dell'immobile è computato per intero al soggetto che ha il possesso per almeno 15 giorni. Il giorno del trasferimento si imputa all'acquirente. A quest'ultimo è altresì attribuito l'intero mese dell'acquisto in caso di parità di giorni di possesso con il cedente.

Nuova Riduzione del 50% per i pensionati residenti all'estero:

- art. 1 comma 48. A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà..."

Deduzioni sulla base imponibile

È confermata la deduzione del 50% della base imponibile per:

- i fabbricati di interesse storico o artistico;
- i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
- le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A/1, A8 e A/9 concesse in comodato gratuito registrato ai parenti in linea retta entro il 1° grado che le utilizzano come abitazione principale, applicando le stesse regole normative in vigore dal 2016
- **Per usufruire della riduzione per gli immobili concessi in locazione a canone concordato**, occorre che tale concessione sia ben evidenziata nel contratto di locazione, attestata da almeno uno delle categorie firmatarie degli accordi territoriali e presentata al Comune.

L'ufficio Tributi sarà a disposizione per ogni eventuale necessità e chiarimenti